

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: ricorso proposto dalla sig.ra **Papa Giulia Maria** vs il MUR, l'Università degli Studi del Salento ed altri – innanzi al T.A.R. Lazio - Roma - Sez. III[^] - recante RGN 16087/2023 – Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione (DECRETO N. 7943 DEL 5 DICEMBRE 2023).

Il sottoscritto avvocato **Emma Galiero**, in qualità di difensore e procuratore della sig.ra **Papa Giulia Maria** nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio – Roma – Sez. III – RGN 16087/2023, in esecuzione del decreto cautelare n. 7943 del 5 dicembre 2023 pronunciato dalla Sez. III[^] del T.A.R. Lazio – Roma – ed ai fini della notificazione per pubblici proclami,

AVVISA CHE

- 1. Autorità giudiziaria adita: T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III[^]** ed il ricorso ha il numero di **R.G. 16087/2023**.
- 2.** il ricorso è stato proposto dalla sig.ra **Papa Giulia Maria** contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, il CINECA - Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Chieti, l'Università degli Studi di Verona, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di S'Andrea Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Trento, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Varese Insubria, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli,

l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi del Salento, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Basilicata, l'Università degli Studi di Catanzaro, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Roma HT La Sapienza, l'Università degli Studi della Calabria, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso è stato, altresì notificato ai sig.ri Alessandro La Rosa, Riadi Hayat, Maria Vittoria Mancini, ed Elisa Delia De Vivo.

3. Estremi provvedimenti impugnati: con il ricorso è stato chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche: **a)** della graduatoria unica nazionale di merito di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 5 settembre 2023 nell'area riservata del sito www.cisiaonline.it, nella quale la ricorrente risulta collocata in una posizione non utile per l'ammissione al corso; **b)** di tutti i successivi scorrimenti di graduatoria; **c)** dell'esito delle prove di cui ai riepiloghi analitici attestanti i risultati TOLC-MED e punteggio equalizzato, relativi alle sessioni di aprile e di luglio 2023; **d)** del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 e dei relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 recante la *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”*; **e)** del decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1925 del 30.11.2022 con i relativi allegati 1, 2 e 3 recante le *“modalità di svolgimento del Test Tolc e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria”*; **f)** dei bandi di concorso emanati dai Rettori p.t. delle Università indicate in epigrafe per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato

della facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024; **g)** dei bandi con i quali è stato istituito il numero programmato per l'anno accademico 2023/2024; **h)** *in parte qua* dell'accordo n. 149/CSR del 21.06.2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, stipulato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28.08.1997 n. 281, concernente la “*determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale per l'a.a. 2023/2024 dei laureati delle professioni sanitarie, e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'art. 6 ter del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni*”, nella parte in cui determina il fabbisogno dei medici chirurghi; **h)** *in parte qua* degli atti e provvedimenti, di cui non si conosce numero e data, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.U.R.), riguardanti i corsi in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati; **i)** del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 994 del 28 luglio 2023 con i relativi allegati con il quale è stato fissato per l'a.a. 2023/2024 il numero dei posti disponibili a livello nazionale ripartendolo tra le università nella parte in cui il numero previsto non rispetta il fabbisogno di professionalità per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno accademico 2023/2024; **l)** di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per la ricorrente in uno e per quanto di ragione: **1.** degli atti richiamati nel D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022, unitamente ai relativi allegati; **2.** della Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI); **3.** della nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC; **4.** dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università degli Studi del Salento, presso la quale la ricorrente ha espletato i due TOLC, ivi compresi i verbali di correzione delle prove.

Nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'immatricolazione, anche in soprannumero, della ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023 – 2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, in altre sedi secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test.

In subordine per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione opposta; **nonché, in ulteriore subordine, per l'annullamento** dell'intera procedura *de qua* per i motivi tutti indicati in atti.

Indicazione in sintesi delle censure contenute nel ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: ART. 9, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 483 DEL 10.12.1997, DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 09.05.1994, ARTT. 1 E 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241; ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ALLGATO 2 AL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE RELATIVA AL CRITERIO DELL'EQUALIZZATORE. ECCESO DI POTERE - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILOGICITA'; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

Ia. Con DM 1107/2022 sono stati predeterminati solo i criteri di attribuzione del punteggio non equalizzato, mentre il coefficiente di facilità del quesito da cui scaturisce il coefficiente di equalizzazione è stato stabilito successivamente in base alle risposte date dai candidati alla sessione di Aprile: ragion per cui il coefficiente di equalizzazione non risulta essere stato predeterminato ed oggettivo.

Ib. L'Amministrazione ha stabilito di somministrare i medesimi quiz in due sessioni differenti (Aprile e Luglio) ed anche nei vari turni della medesima sessione, applicando i coefficienti di facilità determinati sulla scorta dei risultati della sessione di Aprile ed assegnando in modo non omogeneo ai candidati test con diverso grado di facilità.

La predetta modalità operativa, da un lato, ha avvantaggiato i concorrenti che avevano già effettuato la prova nella seduta di Aprile e, quindi, avevano, nella precedente sessione, potuto avere il medesimo quesito somministrato a Luglio; dall'altro lato, sono stati favoriti coloro che, in qualche modo, sono venuti a conoscenza - attraverso i social o altre forme di diffusione - della "banca dati" delle domande *de quibus*. Per contro, doveva essere garantita la contestualità dell'espletamento della prova ed in ogni caso, per la sessione di luglio 2023, doveva essere individuata una nuova banca dati da cui estrarre le domande da somministrare in modo da assicurare la trasparenza, equità e *par condicio* dei concorrenti.

Ic. E' stato previsto un tempo massimo per fornire la risposta alle domande di ogni singolo gruppo relativo ad una determinata materia senza consentire ai candidati di utilizzare autonomamente e discrezionalmente il tempo complessivo stabilito per lo svolgimento dell'intera prova (90 minuti). Infatti, il sistema - passando da una sezione a quella successiva - non ha consentito al candidato di tornare indietro e di avvalersi dell'eventuale tempo residuo non utilizzato nella sezione precedente. Ciò significa che - a dispetto di quanto previsto per le precedenti tornate concorsuali - il nuovo meccanismo, introdotto quest'anno, non ha permesso al candidato di decidere di rispondere subito e speditamente alle domande più semplici o di cui era certo della risposta in base alle sue conoscenze e di soffermarsi maggiormente su quelle più complesse e semmai ritornare, alla fine laddove avesse avuto ancora un po' di tempo a disposizione, sui quesiti di una precedente sezione della cui risposta non era sicuro o aveva lasciato momentaneamente in bianco.

Id. Per la determinazione del coefficiente di equalizzazione sono state indicate una serie di formule matematiche con cui si otterrebbe il livello di facilità/difficoltà di una singola domanda, facendo dipendere la difficoltà di un quesito dalle abilità degli altri concorrenti manifestate rispetto al medesimo quesito nella sessione di Aprile.

I coefficienti di facilità dei quesiti sono determinati sulla base delle risposte fornite dagli altri candidati e rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai concorrenti a cui lo stesso è stato assegnato.

La distorsione di questo meccanismo di valutazione risiede nel fatto che il candidato a cui sono state somministrate domande, che in base al coefficiente di facilità sono ritenute particolarmente

“facili”, pur avendo risposto correttamente a tutti i 50 quesiti ottiene un punteggio inferiore ad in altro concorrente che risponde a 0 domande di un test considerato particolarmente “difficile”.

Non vi è chi non veda che il punteggio conseguito dal candidato non è commisurato alla propria preparazione ed alle proprie conoscenze ma dipende dalla sorte di vedersi somministrato un test ritenuto difficile o facile in base alle risposte fornite alle stesse domande dagli altri candidati nella sessione di Aprile.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza è dato dalla circostanza che, in entrambe le due sessioni, ai candidati non sono state assegnate lo stesso numero di domande di difficoltà elevata, con possibilità di ottenere un miglior punteggio equalizzato.

Ie. Inoltre, la procedura selettiva *de qua* è stata espletata in palese violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tenuto conto che i candidati non hanno conosciuto la valutazione specifica del proprio test e le operazioni che hanno condotto all’attribuzione del punteggio conseguito.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: D.P.R. N. 483 DEL 10.12.1997, D.P.R. N. 487 DEL 09.05.1994 E D. LGS. N. 502/1992 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 264/1999, ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90, ARTT. 3, 34 e 97 COST.. ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA A.A. 2023/2024 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

Un ulteriore vizio che ha inficiato la prova in esame si rinviene nella illegittima determinazione di posti disponibili per l’anno accademico 2023/2024 rispetto al fabbisogno di medici del nostro Paese.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: D.P.R. N. 483 DEL 10.12.1997, D.P.R. N. 487 DEL 09.05.1994; D.MUR N. 1925 DEL 30.11.2022, ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90, ARTT. 3, 34 e 97 COST.. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Un’ulteriore irregolarità che ha contraddistinto la procedura selettiva *de qua* risiede nel fatto che la ricorrente ha espletato la prova della sessione di luglio in condizioni estremamente disagiate a

causa dei continui blackout di corrente elettrica che hanno interessato l'edificio Ecotekne dell'Università degli studi del Salento nella giornata del 25 luglio 2023 determinando, altresì, il mancato funzionamento degli apparecchi di refrigeramento.

**IV. VIOLAZIONE DEL DPR N. 487 DEL 9.05.94; ARTT. 3, 33. 34 E 97 COST..
ECESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA
LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI
- ILLOGICITA' – TRASPARENZA.**

La preventiva assegnazione del posto a sedere ha determinato la possibilità di inquinamento della prova attraverso l'identificazione del candidato - prima dell'espletamento della prova - con possibilità di scelta dell'assegnazione del test da somministrargli: tutto ciò in palese violazione del principio dell'anonimato essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.

Sarebbe bastato, ai fini della garanzia dell'anonimato, prevedere – contrariamente a quanto accaduto – che non fosse preassegnato il posto a sedere ma semplicemente dare la possibilità di accedere al computer con l'inserimento delle proprie credenziali e procedere con l'espletamento della prova.

V. SUL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Il TAR Lazio – Roma – Sez. III – con la sentenza n. 7752 del 18 luglio 2014, ha sottolineato che in caso di riconosciuta illegittimità dei provvedimenti di diniego di ammissione ai corsi di laurea emessi a seguito di prove selettive realizzate in contrasto con il principio dell'anonimato, il giudice può disporre il riesame delle posizioni e *“l'ammissione in soprannumero ai corsi in alternativa al risarcimento per equivalente”* senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria.

4. Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 impugnata pubblicata in data 5 settembre 2023, nell'area riservata del portale del Cineca.

5. Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente pubblicazione per pubblici proclami viene effettuata in esecuzione del Decreto Cautelare n. 7943 del 5 dicembre 2023, TAR Lazio Roma - Sez. III[^] - sul ricorso recante RGN 16087/2023 con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati "per pubblici proclami" mediante pubblicazione sul sito "web" istituzionale dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa.

Si dà altresì avviso che

- il MUR non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto cautelare numero 7943/2023, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, del decreto n. 7943/2023 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione dovrà recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il summenzionato decreto del TAR Lazio - Roma.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 4 gennaio 2024 termine perentorio individuato dal Giudice.

Napoli 18 dicembre 2023

Avv. Emma Galiero